



COMUNE DI IMPRUNETA
Città Metropolitana di Firenze

Bando pubblico per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili n. 218 del 13.7.2022, della L.R.T. 2.01.2019 n. 2, dell'art. 29 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, e delle Deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 402/2020, 206/2021, 988/2021, 972/2022 e della determinazione n. 591 del 29/09/2022.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO-EDUCATIVO**

RENDE NOTO

che a partire **dal 03/10/2022 e fino al 03/11/2022** compreso sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La domanda **compilata e corredata della documentazione richiesta può essere presentata:**

- presso l'U.R.P. del Comune di Impruneta
- presso il Servizio Socio-Educativo previo appuntamento da prenotare al numero – 055/2036489 – 485
- tramite mail all'indirizzo urp@comune.impruneta.fi.it;
- tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comune.impruneta@postacert.toscana.it

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso.

A pena di esclusione, il/la richiedente del contributo deve:

1) essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente Bando anche i/le cittadini/e di Paesi Terzi in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di presentazione della domanda.

2) essere residenti nel Comune di Impruneta, nell'abitazione per la quale si richiede il contributo;

3) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, di un alloggio **adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente** e situato nel territorio del Comune di Impruneta, di proprietà privata (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9).

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi se i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda, il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

4) non aver percepito altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento allo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.03.2016 o il contributo affitto GiovaniSì della Regione Toscana.

5) essere in possesso di una Attestazione ISEE valida (senza difformità né omissioni) entro la data di scadenza del bando, dalla quale risulti un **valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **non superiore a € 16.500,00** (parametro determinato dalla Regione Toscana per l'accesso a bandi ERP).

Inoltre, dall'Attestazione ISEE valida deve risultare un **valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, **inferiore a € 29.545,98**.

Tenendo conto di quanto sopra citato, i partecipanti sono suddivisi in due fasce, ovvero la FASCIA A e la FASCIA B. La suddivisione nelle due fasce avviene secondo i criteri e i valori ISE indicati di seguito:

FASCIA A

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS pari a € **13.619,58** per l'anno 2022.

Incidenza del canone sul valore ISE al netto degli oneri accessori (condominio, utenze, etc.) non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS pari a € **13.619,58** per l'anno 2022 e l'importo di € **29.545,98**.

Incidenza del canone sul valore ISE al netto degli oneri accessori (condominio, utenze, etc.) non inferiore al 24%.

La domanda può essere presentata anche da soggetti in possesso di un'attestazione ISEE ordinario fino a € 35.000,00. Tali soggetti devono fornire un'autodichiarazione nella quale dimostrino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

La perdita del 25% deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE Corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020).

Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell'emergenza COVID-19, il limite ISEE è

umentato a € 35.000,00. Per questi ultimi, il valore ISE da considerare e su cui calcolare l'incidenza del 24% è rilevabile dalla certificazione ISEE corrente o ISEE ordinario.

6) essere in possesso delle condizioni di cui alle lettere c), d), e), f) e g) dell'art. 3, comma 1, dell'Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402/2020 e precisamente:

a) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019 (tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico);

b) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

c) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

d) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del

patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere b) e c).

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e comunque entro la scadenza per la presentazione delle domande (03/11/2022)

Art. 2 – Nucleo familiare.

La domanda di partecipazione al presente Bando è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Ai fini del presente bando, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli, di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art. 3 – Cumulabilità con altri contributi.

Il contributo statale, regionale e comunale ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 della L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

L'eventuale erogazione di altri benefici, compresi i contributi per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.03.2016 e i contributi per l'affitto "GiovaniSi" della Regione Toscana comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2022.

I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cosiddetto reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26. Pertanto i Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Art. 4 – Determinazione della situazione reddituale e patrimoniale.

Per la determinazione della situazione reddituale e patrimoniale prevista dal presente bando, si fa riferimento alla Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE/ISE, non scaduta alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, ai fini della determinazione dei limiti previsti per l'accesso al beneficio, si applica l'art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013 e s.m.i.

Per gli studenti universitari la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE (Indicatore della

Situazione Economica Equivalente) di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

In caso di valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE pari a zero oppure di importo inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario dichiarare nell'apposito modulo allegato alla domanda di partecipazione la propria fonte di sostentamento economico che consente di pagare il canone di locazione. Nel caso in cui il/la richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve indicare il codice fiscale del soggetto che presta aiuto economico e la quantificazione economica dell'aiuto prestato, che potranno essere verificati dal soggetto erogatore.

Art. 5 – Autocertificazione dei requisiti.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione dei punteggi mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/00, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 6 – Documentazione obbligatoria da presentare.

La domanda deve essere, a pena di esclusione dal presente bando, interamente compilata in ogni sua parte e con allegata la seguente documentazione :

Documentazione obbligatoria:

- copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo ;
- copia integrale del contratto di affitto in corso di validità e in regola con la registrazione;
- copia della documentazione attestante la registrazione annuale del contratto o opzione regime cedolare secca;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia di almeno una ricevuta di affitto pagato nell'anno corrente (le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile. La ricevuta deve essere in regola con l'imposta di bollo). Sono valide anche copie di documenti equipollenti (bonifici bancari o postali) dimostrativi dell'effettivo pagamento del canone di affitto;

Documentazione da presentare solo in casi specifici:

- copia della eventuale provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o eventuale provvedimento di separazione giudiziale in corso;
- copia dei documenti attestanti l'eventuale procedura di pignoramento ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera b) del presente bando;

- copia dei documenti attestanti l'eventuale indisponibilità dell'immobile posseduto ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera b) del presente bando;
- copia dei documenti attestanti l'eventuale inagibilità dell'alloggio posseduto, rilasciata dal Comune o altra autorità, ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera b) del presente bando;

Per i soggetti che dichiarino ISE zero o un ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, **l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto con la compilazione del modulo previsto all'art. 4.**

Il richiedente potrà autocertificare di aver sottoscritto entro la data di scadenza del bando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'Attestazione ISEE, **indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato.**

Per i soggetti con disabilità di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, deve essere allegato alla domanda copia del certificato della competente ASL.

Per i soggetti affetti da handicap grave ai sensi della L. 104/92 dovrà essere prodotta copia della relativa certificazione della ASL.

Art. 7 – Punteggi di selezione delle domande.

I partecipanti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, sono collocati nella graduatoria comunale distinti nelle sotto citate fasce **A e B in base alla relativa percentuale di incidenza canone/ISE :**

FASCIA A

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS pari a € **13.619,58** per l'anno 2022. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS pari a € **13.619,58** per l'anno 2022 e l'importo di € **29.545,98**. Incidenza del canone sul valore ISE al netto degli oneri accessori non inferiore al 24%.

La collocazione dei partecipanti nella graduatoria comunale avverrà, inoltre, in base al punteggio risultante dagli ulteriori criteri di priorità sociale di seguito specificati:

1) Conduttore ultra-sessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone.	Punti 1
2) Genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico.	Punti 3
3) Nucleo familiare composto da cinque persone ed oltre	Punti 2
4) Presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi con riduzione	

della capacità lavorativa superiore ai due terzi e/o di portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92 : - con età inferiore a 65 anni => - con età superiore a 65 anni =>	Punti 2 Punti 1
5) Conduttore che paghi un canone annuo, al netto degli oneri accessori, che incide sul valore ISE: dal 14% al 23,99% => dal 24% al 49,99% => pari o oltre il 50% =>	Punti 1 Punti 2 Punti 3

A parità di punteggio, gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE e in subordine secondo l'ordine di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo.

Art. 8 – Formazione della graduatoria.

Graduatoria provvisoria e definitiva

Il Servizio Socio-Educativo procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Può procedere, altresì, a richiedere eventuali integrazioni tramite i recapiti comunicati dal cittadino al momento della presentazione della domanda e provvede all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del presente bando.

Il Responsabile, successivamente alla scadenza del presente bando, procede all'adozione della graduatoria provvisoria.

L'elenco provvisorio degli ammessi verrà pubblicato per 10 giorni all'Albo Pretorio e sul sito del Comune. Sarà possibile presentare ricorso avverso l'elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi per un periodo di 10 giorni a partire dal giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il termine di chiusura dei ricorsi è perentorio.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata entro e non oltre il 31/12/2022, salvo diversa indicazione della Regione Toscana.

Il Comune di Impruneta non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo; i provvedimenti relativamente alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio online e sulla pagina istituzionale del Comune dedicata al contributo affitto. Le graduatorie degli ammessi e gli elenchi degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy. **A ciascun utente verrà assegnato un codice numerico, corrispondente al protocollo della domanda.**

Art. 9 – Modalità di assegnazione dei contributi.

I contributi saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana, integrati con risorse comunali.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse, prioritariamente alla FASCIA A ed in subordine alla FASCIA B. In assenza della totalità di fondi per

coprire l'intero fabbisogno, i contributi saranno erogati in percentuali diverse dal 100% del contributo teorico spettante.

Il contributo non sarà erogato qualora l'importo spettante risulti inferiore a € 200,00.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alle risorse trasferite da parte della Regione Toscana.

Art. 10 – Validità della graduatoria.

La graduatoria ha validità fino al **31.12.2022**

Art. 11 – Entità e durata del contributo.

1. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

2. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio, salvo diversa indicazione sul contratto stesso.

3. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo con i limiti indicati nel comma 1 al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e s.m.i.

a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;

b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00.

4. Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

5. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

6. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

7. Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in

qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento allo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo.

8. L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

9. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio

10. Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

11. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2022 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

Art. 12 – Modalità di erogazione del contributo

1. Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti, utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana e eventualmente messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, **ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 31 GENNAIO 2023**, pena la decadenza dal beneficio, copia delle ricevute di pagamento del canone. Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile, inoltre dovranno essere in regola con l'imposta di bollo.

In caso di morosità del conduttore è facoltà del Comune erogare il contributo spettante ai sensi del presente bando, direttamente al locatore interessato a sanatoria totale o parziale della morosità, anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, così come previsto dall'art. 11 comma 3 della L. 431/98 modificato con L. 269/04. In tal caso le modalità verranno stabilite con atto della Giunta Municipale.

Art. 13 – Termini di presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, inderogabilmente entro il **03/11/2022**.

Art. 14 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande.

Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere compilate interamente e corredate da tutta la necessaria documentazione, come sopra specificato ed essere presentate:

- presso l'U.R.P. del Comune di Impruneta;
- previo appuntamento presso il Servizio Socio Educativo da prenotare ai numeri telefonici 055/2036489 – 485;
- tramite mail all'indirizzo urp@comune.impruneta.fi.it;
- tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comune.impruneta@postacert.toscana.it.

Nel caso di trasmissione tramite servizio postale alla domanda **FA FEDE, PER LA DATA DI CONSEGNA, IL TIMBRO POSTALE.**

Il presente Bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, dal quale è possibile scaricare anche la relativa modulistica, al seguente indirizzo:

www.comune.impruneta.fi.it.

Art. 15 – Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

La graduatoria degli aventi diritto (FASCIA A e B) sarà inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 16 – Informativa in materia di privacy e responsabile procedimento.

. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di Impruneta, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Titolare del trattamento è il Comune di Impruneta ed il Responsabile della protezione dei dati RDP/DPO è l'avv. Guido Paratico via San Martino 8 /B46049 Volta Mantovana (MN) (consulenza@entionline.it).

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona di Dott. Samuele Megli, Responsabile Servizio Socio-Educativo del Comune di Impruneta.

Il Responsabile Servizio Socio Educativo
Dott. Samuele Megli

Impruneta, 29 settembre 2022